



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: www.figcmarche.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 191 del 23/03/2026

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 23 marzo 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**Reclamo n. 64/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 64/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 64 promosso dalla società A.S.D. VIS CANAVACCIO 2008 in data 14/03/2026 avverso la sanzione della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore MARZOLI LORENZO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 101 del 11/03/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. MARZOLI LORENZO a 2 (due) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 marzo 2026.

Il Relatore
F.to in originale
Marco Marconi

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 marzo 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

Reclamo n. 65/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 65 promosso dal Sig. IACHINI JARI in data 16/03/2026 avverso la sanzione della squalifica fino al 03/03/2028 al calciatore IACHINI JARI medesimo applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul C.U. n° 83 del 11/03/2026, ha emesso la seguente

ORDINANZA

la CSAT, letto il reclamo presentato dal calciatore squalificato IACHINI JARI nel quale lo stesso sostiene di non essere stato lui a colpire con un pugno allo zigomo destro l'arbitro della gara BORGO SOLESTA' SSDARL – MOZZANO CITY del 28/02/2026, come invece dichiarato dalla Società MOZZANO CITY nella comunicazione inviata ai sensi dell'art. 5 comma 2 C.G.S. del 09/03/2026 al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno il quale in base alla stessa nel Comunicato Ufficiale n° 80 del 04/03/2026 ha revocato il provvedimento di squalifica irrogata al capitano della squadra ai sensi dell'art. 5 C.G.S. ed ha inflitto la squalifica fino al 03/03/2028 al reclamante IACHINI JARI quale autore dell'atto violento commesso nei confronti del direttore di gara, ascoltato a chiarimenti l'arbitro il quale non ha escluso che possa essere stato lo IACHINI JARI a colpirlo,

INCARICA

la Procura Federale ai sensi dell'art. 50 comma 3 C.G.S. di effettuare specifici accertamenti per individuare se a colpire l'arbitro con un pugno allo zigomo destro nella gara BORGO SOLESTA' SSDARL – MOZZANO CITY del 28/02/2026 sia stato IACHINI JARI o altro calciatore.

Il Relatore
F.to in originale
Francesco Scaloni

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 marzo 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

**Reclamo n. 66/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 66/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 66 promosso dalla società SSDARL TRECASTELLI POLISPORTIVA in data 16/03/2026 avverso la sanzione della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore BRUZZESI ALESSANDRO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 101 del 11/03/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto,

riduce la squalifica al calciatore Sig. BRUZZESI ALESSANDRO a 2 (due) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 marzo 2026.

Il Presidente e relatore
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 marzo 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

**Reclamo n. 67/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 67/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 67 promosso dalla società A.S.D. U.MANDOLESI in data 17/03/2026 avverso le sanzioni della squalifica fino al 10/04/2026 al tecnico AMAOLO FRANCESCO e dell'inibizione fino al 10/04/2026 al dirigente BOCCACCINI ANGELO applicate dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n° 84 del 11/03/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. U.MANDOLESI.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 marzo 2026.

Il Relatore
F.to in originale
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 marzo 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 23/03/2026

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)